



COMUNE DI VOBARNO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17 DEL 02/05/2022

OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

L'anno **duemilaventidue**, addì **due** del mese di **Maggio** alle ore **18:00**, presso **la sala consiliare del comune di Vobarno** si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>PAVONI PAOLO</i>	SI		<i>TIBONI PATRIZIA</i>	SI	
<i>LAZZARINI LUCA</i>		SI	<i>FOSSATI MAURIZIA</i>	SI	
<i>FERRARI GIUSEPPE</i>	SI		<i>ZANI SERAFINO</i>	SI	
<i>ZANONI CLAUDIO</i>	SI		<i>BIZIOLI MARIA</i>	SI	
			<i>CRISTINA</i>		
<i>BUFFOLI CLAUDIA</i>	SI		<i>PAVONI ALBA</i>		SI
<i>ANDREOLI ILARIO</i>	SI		<i>CADENELLI ERNESTO</i>	SI	
<i>NOLLI VALERIO ENRICO</i>	SI				

Presenti all'inizio 11

Partecipa il Vice Segretario Cadenelli dott. Rossano

Presiede Sindaco Sig. Pavoni Paolo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, che all'art. 1, comma 2, prevede una modifica degli scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

fino al 2021	
scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00 euro	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	27%
da 28.000,01 a 55.000,00	38%
da 55.000,01 a 75.000,00	41%
oltre 75.000,00	43%

dal 2022	
scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	25%
da 28.000,01 a 50.000,00	35%
oltre 50.000,00	43%

VISTO il successivo comma 7 della richiamata Legge n. 234/2021 che stabilisce che entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF dalla Legge di Bilancio 2022;

VISTO l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

VISTO il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita:

“I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/03/2022 con la quale veniva approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2022/2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/03/2022 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 e n. 14 del 5/03/2007 con la quale veniva approvato il relativo regolamento e prevista l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone e fisiche e determinate le aliquote;

VISTO le deliberazioni del Consiglio Comunale di approvazione dei bilanci di previsione finanziaria degli anni successivi che confermavano la misura dell'addizionale comunale all'IRPEF, articolando la tassazione per scaglioni di reddito, nel seguente modo:

scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00 euro	0,45
da 15.000,01 a 28.000,00	0,55
da 28.000,01 a 55.000,00	0,60
da 55.000,01 a 75.000,00	0,70
oltre 75.000,00	0,80

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022, che recita:

“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.”;

VISTO il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i., che prevede che, in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e, in ogni caso, l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

RITENUTO di dover rimodulare la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarla alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita:

“ I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTE che le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>, evidenziano che lo stanziamento inserito nel bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2022 è congruo, nonostante

la proposta di fissare una soglia di esenzione di reddito, e non altera gli equilibri del bilancio di previsione 2022-2024, pertanto non si provvede ad apportare modifiche al citato bilancio di previsione approvato con delibera Consiliare menzionata;

VISTO il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita:

“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”

VISTO il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita:

“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”

UDITI i seguenti interventi:

- ERNESTO CADENELLI (IMPEGNO CIVICO) prende atto positivamente dell'accoglimento da parte dell'Amministrazione dell'inserimento di una soglia di esenzione per l'applicazione dell'addizionale ai redditi più bassi. Rileva per altro che la soglia di povertà è stimata nel reddito di circa 11000 euro, per tanto propone di innalzare a tale soglia la fascia di esenzione.
- IL SINDACO rappresenta che la soglia di esenzione sostanzialmente non incide sugli equilibri di bilancio, poiché l'ufficio nelle simulazioni ha inserito un dato prudenziale ed inferiore al gettito realisticamente atteso
- DOTTORESSA ELISABETTA IACONO (RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO) evidenzia che i dati sono stimati sul reddito dell'anno 2019 pertanto le simulazioni simulate sul portale del federalismo sono state effettuate con valori e stime prudenziali atteso che le quantificazioni effettive si avranno solo a consuntivo conseguentemente l'innalzamento della soglia di esenzione a 11000 euro è tecnicamente compatibile con gli equilibri finanziari.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

ACQUISITI gli allegati:

- pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della regolarità tecnica e contabile dalla responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Elisabetta Iacono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- parere favorevole, espresso dalla responsabile del servizio, dott.ssa Elisabetta Iacono, di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa verificate in sede di formazione del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 11 (Pavoni P., Fossati, Buffoli, Andreoli, Nolli, Zaroni, Ferrari, Tiboni, Bizioli, Zani, Cadenelli), contrari nessuno, astenuti nessuno

D E L I B E R A

- 1) di annullare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con le precedenti delibere di Consiglio Comunale;
- 2) di rideterminare, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2022 e di adottare il relativo Regolamento di seguito elencato;

Art. 1

(Definizione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF)

A decorrere dall'anno 2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, viene modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale come segue:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE %
da 0 ad 15.000,00 euro	0,45
da 15.001,00 e fino a 28.000,00 euro	0,60
da 28.001,00 e fino a 50.000,00 euro	0,70
da 50.001,00 euro in poi	0,80

SOGLIA DI ESENZIONE: 11.000,00 EURO

La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito.

Art. 2

(Assoggettabilità dei redditi all'addizionale)

A partire dall'anno 2022 le aliquote differenziate per scaglioni di reddito di cui all'articolo precedente si applicano a tutti i redditi assoggettabili all'imposta I.R.P.E.F. con soglia di esenzione definita in € 11.000,00. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito.

Valgono i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche.

Art. 3***(Funzionario Responsabile)***

Con deliberazione della Giunta Comunale viene nominato un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF se non già nominato precedentemente.

Art.4***(Sanzioni ed interessi)***

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni ed interessi secondo le disposizioni delle leggi in vigore.

3 – di dare atto e precisare che il presente Regolamento si applica ai redditi IRPEF prodotti a partire dall'anno 2022;

4 - di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini di legge;

Dopodichè, attesa l'urgenza di provvedere con voti favorevoli 11 (Pavoni P., Lazzarini, Fossati, Buffoli, Andreoli, Nolli, Zanoni, Ferrari, Bizioli, Zani, Cadenelli) , contrari nessuno, astenuti nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quattro, del D. Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto,

SINDACO
Pavoni Paolo

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO
Cadenelli dott. Rossano

(Sottoscrizione apposta digitalmente)